



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO
AL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 54 del 02.05.2024

[Handwritten signatures and initials]

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Volpiano, così come disciplinato dal contratto collettivo vigente (art. 35 CCNL Enti Locali del 16.11.2022) per il personale dirigente e non dirigente.

Art. 2 – Disciplina del servizio e personale avente diritto

1. Il Comune di Volpiano, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente regolamento, compreso il Segretario Generale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei buoni pasto in formato elettronico.
2. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento:
 - ✓ al personale in posizione di comando da altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di provenienza;
 - ✓ al personale comandato presso altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione. In quest'ultimo caso saranno erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quelli stabiliti per il servizio al quale organicamente appartiene.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità.

Art. 3 – Valore buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico viene fissato in € 7,00.
2. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art. 4 – Condizioni oggettive per la fruizione

1. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) il dipendente è tenuto al rientro pomeridiano;
 - c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno **sette ore** complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
 - d) deve effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a un'ora e mezza, di norma tra le 13:00 e le 14:30;
 - e) la consumazione deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro;
2. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono prestazione lavorativa non inferiore a sette ore complessive nella giornata.
3. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione presenze.
4. Concorrono al raggiungimento delle sette ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dagli articoli 10 (diritto di assemblea), 41, 44 del CCNL 16.11.2022 nonché permessi ex Legge 104/92 usufruiti a ore e permessi sindacali.
5. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.
6. Il tempo utilizzato per la fruizione del buono pasto non contribuirà in ogni caso al completamento del debito orario.
7. I dipendenti in trasferta di durata complessiva (compreso trasporto) non inferiore a 7 ore possono utilizzare il buono pasto; ove non ve ne sia la possibilità, hanno diritto al riconoscimento di un buono previa esibizione di pezze giustificative.



Art. 5 – Procedura di erogazione

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri decritti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. I buoni pasto saranno accreditati ai dipendenti mediante sistema elettronico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
3. Al fine di usufruire del servizio di buono pasto, ad ogni dipendente o altro avente diritto è affidato, con obbligo di custodia e di utilizzo a norma del presente Regolamento, un badge-tessera elettronica. La consegna è effettuata direttamente all'avente diritto che firma per ricevuta.
4. In caso di furto o smarrimento dello stesso, il titolare deve darne tempestiva comunicazione al personale del Settore Amministrativo e servizi alla persona affinché questi possa provvedere a chiedere al fornitore il blocco dell'utilizzo.
5. Il rilascio di nuova tessera, nei casi di cui al comma 3 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al suo titolare, è subordinato al rimborso della eventuale spesa viva sostenuta dal Comune.
6. Le trattenute di legge fiscali e previdenziali eventualmente gravanti sui buoni pasto saranno effettuate direttamente sulla busta paga, su base quadrimestrale, nel primo mese utile successivo al conteggio.

Art. 6 – Casi di esclusione del diritto al buono pasto

1. Non potranno in nessun caso essere riconosciuti buoni pasto nei seguenti casi:
 - a) assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata;
 - b) assenza di timbrature nel sistema di rilevazione delle presenze in servizio;
 - c) prestazioni lavorative rese nel solo orario antimeridiano;
 - d) sussistenza di qualunque causa ostativa al riconoscimento del buono sulla base delle previsioni contrattuali.

Art. 7 – Attribuzione del buono pasto al personale della Polizia Locale

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 10 del CCNL 2022, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività, la continuità dell'erogazione del servizio e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, i dipendenti del Settore Polizia Locale possono fruire del buono pasto all'inizio e alla fine di ciascun turno di lavoro.

Art. 8 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto di quanto indicato all'articolo 4 del presente Regolamento. È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 9 – Personale Asilo Nido

1. Il personale Educativo dell'Asilo Nido consuma gratuitamente il pasto con i bambini e il tempo dedicato al consumo dello stesso viene compreso nell'orario di lavoro. Tale personale non ha diritto a usufruire dei buoni pasto.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento costituisce un allegato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'GP' with a subscript '3', and several other illegible signatures and initials on the right.